

VERSATO CONTRIBUTO
UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE TERZA

fer 6622/19
Rg 19765/18
Rep 22/8/19

Il Giudice dott. Maurizio Giovanforte ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n.19765 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza del 22.02.2019, vertente

TRA

N. C. [redacted] elettivamente domiciliata in R. [redacted], V. P. [redacted] n. [redacted], presso lo studio dell'avv. F. [redacted] V. [redacted] che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, C.F. [redacted],

ATTRICE-OPPONENTE

E

C. di P. [redacted] G. [redacted] dell'I. [redacted] delle S. [redacted] di S. G. [redacted] di G. [redacted] C. di C. [redacted] P. [redacted], con sede in R. [redacted] Via A. [redacted] n. [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, S. M. [redacted] C. [redacted], elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello n.17, presso e nello studio dell'avv. Fulvio Zardo che, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giobbe Zardo ed all'avv. Roberta Neri, la rappresentano e difendono giusta procura a margine della comparsa di riposta, C.F. [redacted]

CONVENUTA-OPPOSTA

OGGETTO: Pagamento somme.

CONCLUSIONI

all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.02.2019 i procuratori delle parti costituite concludevano come da verbale agli atti e comparsa conclusionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo N°18226/2017 (n°49433/2017 R.G.C.) notificato alla C. di P. [redacted] G. [redacted] dell'I. [redacted] d. S. [redacted] di S. G. [redacted] di G. [redacted] C. di C. [redacted] P. [redacted] in data 19.12.2017, la signora N. C. [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Giudice di Pace, la convenuta, esponendo quanto segue.

Nel merito è infondata la domanda della C. di P. G. dell'Is. di S. di S. G. di G. C. di C. P. di richiesta della somma giustificata dalla fattura n. del , per totali €2.537,93, dovuta dalla signora N. Claudia quale parte a lei spettante, per la prevista franchigia, a seguito di degenza e quale prestazione di cure necessarie durante la degenza, poiché detta prestazione già saldata alla parte opposta, con il versamento della somma globale.

La parte opponente, infatti, è stata ricoverata dal 5 maggio al 7 maggio 2014 presso la C. di C. opposta per essere sottoposta ad "intervento di colecistectomia laparoscopica" con copertura assicurativa "P." (regolarmente autorizzata).

La copertura assicurativa autorizzava le seguenti prestazioni: "Colecistectomia laparoscopica semplice; sala operatoria; retta di degenza con camera singola e bagno; esami di laboratorio in degenza; esami strumentali in degenza; medicinali in degenza; materiale in degenza". Per tali prestazioni la polizza assicurativa prevedeva un massimo erogabile di Euro 8.500,00 al netto della franchigia di Euro 200,00.

Al ricovero l'opponente pagava Euro 200,01 a titolo di degenza dal 05.05.2014 al 07.05.2014 – Franchigia come da fattura n. del

Eseguito l'intervento la parte opponente veniva, unitamente all'equipe medica, pagata dalla compagnia di assicurazione come da polizza.

Nel febbraio 2017 la parte opponente riceveva dalla parte opposta richiesta di pagamento della fattura di cui al decreto ingiuntivo (n.14149 del 06.06.2014 per Euro 2.537,93).

Veniva richiesta alla parte opposta ed alla P. la documentazione dalla quale emerge che la parte opposta, per la degenza, aveva elaborato una nota spese di Euro 3.552,44 oltre Iva e così per un totale di Euro 4.333,98.

In data l'opposta emetteva fattura intestata alla signora N. - P. con causale Degenza per complessivi Euro 4.265,04 Iva compresa indicante come totale la somma di Euro 2.020,83 oltre Iva (totale Euro 2.465,41) al netto di un'ulteriore franchigia di Euro 2.244,21.

Nella fattura venivano indicati i relativi importi.

Seguiva l'emissione della fattura per cui è causa della quale veniva richiesto il pagamento e che riporta quale descrizione il termine franchigia.

In data 10 marzo 2017 l'opponente acquisiva la cartella clinica relativa al ricovero con diagnosi "coleciste con calcoli" per intervento di "colecistectomia laparoscopica" come da consenso informato della paziente.

Erano acquisite presso la compagnia anche le fatture dell'equipe sanitaria del dottor A [redacted] per €.96,60 (esame istologico), del dottor D' [redacted] per €.766,00 (II Operatore), del Professor R [redacted] per €.960,00 (anestetista), del dottor K [redacted] N [redacted] per €.383,00 (assistente), del Professor R [redacted] per €.3.835,00 (Operatore). In particolare la fattura del Professor R [redacted] riportava la causale "intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica – decapitazione cisti epatica cod. 517 + 514".

Tale intervento risultante dalla cartella clinica di "decapitazione cisti epatica sierosa" mai è stato preventivato, diagnosticato ed autorizzato in precedenza.

L'importo richiesto si basa su di un intervento non autorizzato preventivamente dalla parte opponente e che, quindi, non deve essere pagato. Inoltre nelle cifre portate dalle fatture e dalla nota spese redatte dall'opposta vi sono incongruenze contabili così come in esse emergono delle anomalie nell'indicazione delle singole voci (errori di identificazione del materiale e ripetizione dello stesso) e un aumento nel calcolo delle franchigie applicate.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo emesso e portante il n.18226/2017.

La convenuta si costituiva rimarcando la regolarità del decreto ingiuntivo emesso portante somme dovute giustificate dalla fattura emessa.

Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo poiché l'opposizione non fondata su prova scritta.

Nel merito deduceva l'infondatezza delle tesi avverse, sia in fatto che in diritto, in quanto le prestazioni professionali fornite dalla parte opposta a mezzo dei suoi professionisti e della clinica C [redacted] di P [redacted] G [redacted] d [redacted] I [redacted] d [redacted] S [redacted] d [redacted] S [redacted] G [redacted] d [redacted] C [redacted] di C [redacted] P [redacted] ivi compreso il materiale fornito, le analisi cliniche effettuate e le prestazioni sanitarie offerte, erano conosciute ed accettate dalla parte attrice opponente così come da contratto di ricovero sottoscritto in data [redacted] e pertanto il pagamento della fattura dovuto. Nell'atto sottoscritto la parte si impegnava, tra le altre, "a pagare direttamente alla struttura sanitaria convenzionata e/o ai medici specialisti convenzionati le spese relative a quelle prestazioni sanitarie che non risultino essere previste e/o indennizzabili dal proprio piano sanitario".

Quanto detto porta a precisare che la fattura oggetto di contestazione riguarda la franchigia del contratto di assicurazione che è stata applicata solo sulla fattura della clinica anche con riferimento alle spese dei medici i quali sono stati pagati integralmente. L'importo di Euro 2.537,93 è quello di cui alla fattura n. [redacted] del 0 [redacted]

Il maggior costo dell'intervento ha riguardato solo gli onorari dei medici in quanto le spese ed il compenso della clinica sarebbe stato uguale anche nel caso di intervento di sola colecistectomia laparoscopica (si vedano il nomenclatore tariffario fasi 2006 ed il listino della convenzione con la P [redacted]).

In particolare l'intervento chirurgico per colecisti ha comportato a carico della paziente un importo di franchigia (previsto in polizza) pari ad €.557,00 (intervento plafonato €.8.500,00). L'ulteriore differenza di €.1.980,00 è da addebitare al costo dell'equipe chirurgica per l'ulteriore intervento compiuto di asportazione delle cisti contestuale alla colecistectomia.

Il secondo intervento è stato addebitato al 50% come equipe chirurgica poiché concomitante ad altro intervento più significativo (colecisti).

Il fatto del medico P [redacted] Ra [redacted] ed il rapporto medico tra lo stesso e la paziente N [redacted] C [redacted] non entra nel giudizio della C [redacted] di P [redacted] Ge [redacted] dell'IS [redacted] d [redacted] S [redacted] S [redacted] G [redacted] di G [redacted] C [redacted] di C [redacted] P [redacted] in quanto estraneo.

Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la convalida del titolo opposto.

Entrambe le parti producevano documentazione a supporto della propria tesi come risulta dagli indici riportati nei rispettivi fascicoli: ricorso per decreto ingiuntivo e titolo n.18226/2017; nota di autorizzazione P [redacted], fattura n. [redacted] del [redacted] di €.200,01; nota spese della C [redacted] di P [redacted] C [redacted] dell' [redacted] d [redacted] S [redacted] d [redacted] S [redacted] G [redacted] di G [redacted] C [redacted] di C [redacted] P [redacted] fattura n. [redacted] del [redacted] di €.2.465,41; fattura n. [redacted] del [redacted] di €.2.537,93; cartella clinica contenente il consenso informato; fattura n. [redacted] del 0 [redacted] dottor Ar [redacted] fattura n. [redacted] del [redacted] del dottor D [redacted]; fattura n. [redacted] del [redacted] del P [redacted] R [redacted]; fattura n. [redacted] del [redacted] del dottor K [redacted] N [redacted] fattura n. [redacted] del [redacted] del Prof. R [redacted] E-mail di risposta avv. P [redacted] V [redacted] del [redacted] dichiarazione sottoscritta dalla N [redacted] C [redacted] al momento del ricovero; nomenclatore tariffario fasi 2006; convenzione e listino con la P [redacted] estratto autentico del N [redacted] Rep. n. [redacted] de [redacted] copia avviso di fattura Notaio

R. n. del copia sollecito con invito alla negoziazione assistita del studio Zardo; certificato di residenza N.

Considerata la produzione documentale effettuata e che la causa risultava validamente istruita, la stessa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito la causa deve essere ritenuta validamente istruita in quanto sono state fornite le prove documentali attestanti l'esistenza del rapporto contrattuale tra la signora N. (paziente alla quale è stato eseguito un ricovero dal al e la C. d. P. dell' S. di S. G. di G. C. d. P.

Risulta altresì comprovato come alla N. sia stato eseguito il predetto ricovero, siano state apprestate le dovute cure ed effettuati i previsti controlli clinici e di laboratorio nel periodo sopra indicato presso la C. d. P. G. dell' S. di S. G. C. C. P. (si vedano le fatture emesse dall'opposta e quelle emesse dai singoli medici intervenuti, fattura n. del di €.200,01; nota spese della C. d. P. G. dell' S. di S. G. C. d. C. P. fattura n. del di €.2.465,41; fattura n. del di €.2.537,93; fattura n. del dottor A. fattura n. del del dottor D'A. fattura n. del del Prof. R.; fattura n. del del dottor K. N. fattura n. del del Prof. R.).

Le prestazioni professionali fornite dalla parte opposta a mezzo dei professionisti intervenuti, ivi compreso il materiale necessario, le analisi cliniche effettuate e le prestazioni sanitarie offerte, erano conosciute ed accettate dalla parte attrice opponente così come risulta dal contratto-dichiarazione di ricovero sottoscritto in data 5 maggio 2014 (momento del ricovero) e, pertanto, il pagamento della fattura di cui all'ingiunzione di pagamento è dovuto.

In detta dichiarazione sottoscritta la parte opponente si è impegnata, tra le altre cose, "a pagare direttamente alla struttura sanitaria convenzionata e/o ai medici specialisti convenzionati le spese relative a quelle prestazioni sanitarie che non risultino essere previste e/o indennizzabili dal proprio piano sanitario".

In particolar modo l'intervento chirurgico per colecisti eseguito ha comportato a carico della paziente, signora N. C. un importo di franchigia (previsto in polizza con la

P. [redacted] pari ad €.557,00 (intervento plafonato €.8.500,00). L'ulteriore differenza di €.1.980,00 è da addebitare al costo dell'equipe chirurgica per l'ulteriore intervento compiuto di "asportazione delle cisti" contestuale alla colecistectomia (diagnosi "coleciste con calcoli" per intervento di "colecistectomia laparoscopica")

Il secondo intervento è stato addebitato al 50% come equipe chirurgica poiché concomitante ad altro intervento più significativo (colecisti).

Quanto detto porta a precisare che la fattura oggetto di contestazione riguarda la franchigia del contratto di assicurazione che è stata applicata solo sulla fattura della clinica anche con riferimento alle spese dei medici i quali sono stati pagati integralmente. L'importo di Euro 2.537,93, infatti, è quello di cui alla fattura n.14149 del 06.06.2014.

Il maggior costo dell'intervento ha riguardato solo gli onorari dei medici in quanto le spese ed il compenso della clinica sarebbe stato uguale anche nel caso di intervento di sola colecistectomia laparoscopica (si vedano il nomenclatore tariffario fasi 2006 ed il listino della convenzione con la P. [redacted]).

Non spetta a questo Giudice valutare se le cure e gli interventi prestati siano stati appropriati ovvero rappresentino ipotesi di responsabilità professionale dei medici o del personale paramedico che qui, in ogni caso, non è richiesto.

Del pari risulta dai documenti prodotti (fattura appena descritta n° [redacted]) che la parte attrice opponente mai ha versato quanto richiesto dalla C. [redacted] di P. [redacted] C. [redacted] dell'I. [redacted] d. S. [redacted] d. S. G. [redacted] di C. [redacted] C. [redacted] d. C. [redacted] I. [redacted] e dai professionisti medici intervenuti durante il ricovero, protrattosi dal [redacted] al [redacted], durante il quale è stato eseguito un "intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica – decapitazione cisti epatica cod. 517 + 514".

Da quanto esposto risulta, pertanto, non pagato il secondo intervento di "decapitazione cisti epatica sierosa", e quindi fondata la domanda della parte opposta di richiesta della somma residua di €.2.537,93 portata dal decreto ingiuntivo opposto.

Tale prestazione non risultava coperta dalla polizza assicurativa siglata tra la parte opponente e la P. [redacted]

Pertanto, quanto prodotto documentalmente da entrambe le parti porta il giudicante a ritenere dovuta la somma richiesta dalla C. [redacted] di P. [redacted] C. [redacted] dell'I. [redacted] d. S. [redacted]

di S. G. di G. C. di C. P. in quanto tale impegno risulta essere stato assunto dalla N. C. nei confronti della parte convenuta opposta.

Da ciò ne consegue il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla parte attrice opponente.

Quanto precede induce il Giudice a convalidare il decreto ingiuntivo opposto portante il N°18226/2017 emesso dal Giudice di Pace di Roma il 14 settembre 2017, nonché le spese e il compenso in esso liquidati dal Giudice. Concede la provvisoria esecuzione al predetto decreto ingiuntivo.

Alla decisione raggiunta, di rigetto dell'opposizione, appare motivata la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio che sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato da N. C. nei confronti della C. di P. G. dell' d. S. di S. G. di G. C. di C. P. così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo N°18226/2017 emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 14.09.2017, così convalidando lo stesso, le spese ed il compenso in esso liquidati. Concede al titolo la provvisoria esecuzione;
- condanna la parte attrice opponente al pagamento delle spese e del compenso del grado, in favore della C. di P. G. dell' d. S. di S. G. di G. C. di C. P. che liquida in €.900,00 (di cui €.50,00 per spese e €.850,00 per compenso), oltre I.v.a e C.n.a.p.f. come per legge.

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2019.

Il Giudice di Pace
Dr. Maurizio Giovanforte

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 11-3-19
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Sabrina